



**IL TUO PARTNER
PER IL PROGRESSO
TRANSIZIONE 5.0**



GENERAL COM
UNLOCK YOUR SOLUTION 

 **comet** marini pandolfi

 **comet** Rema Tarlazzi

 **comet** Sime Vignuda

FAQ - Frequently Asked Questions

Comet ha la possibilità di gestire per nostro conto tutto il processo, la parte burocratica e quella consulenziale per la transizione 5.0?

Si, Comet ha provveduto a selezionare PwC quale Advisor unico, al fine di poter delegare al meglio tutti gli aspetti operativi (processuali, burocratici e consulenziali) previsti dalla normativa Transizione 5.0, con lo scopo di garantire ai propri Clienti un servizio quanto più possibile omnicomprensivo. Rimandiamo alle ultime domande.

In che modo il Fotovoltaico aumenta il contributo ottenibile? Quali tipologie di pannelli avete a disposizione con l'efficienza necessaria per ottenere il massimo contributo Industria 5.0?

Al fine di rientrare nel perimetro oggettivo previsto della normativa Transizione 5.0, è necessario effettuare un investimento rientrante nella definizione di "Beni materiali e immateriali nuovi (investimento trainante)".

Oltre a tali investimenti trainanti, possono essere agevolati "Beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo", andando di fatto ad aumentare la base di calcolo del credito e quindi il contributo spettante.

Tra questi, segnaliamo che gli investimenti trainati concorrono a maggiorare la base di calcolo del 130% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%, del 140% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% e del 150% del costo per i moduli composti da celle bifacciali ed eterogiunzione di silicio o tandem con un'efficienza di cella almeno pari al 24%. Si evidenzia che sia moduli che le celle devono essere entrambi prodotti negli stati membri dell'Unione Europea.

Comet ha la possibilità di mettere a disposizione dei propri clienti dei prodotti che rispettano le caratteristiche previste dalla normativa.

Quali spese si devono sostenere per lo studio di fattibilità?

Le fees previste per lo studio di fattibilità sono riportate alla Fase 1 e 2 dell'offerta economica dell'Accordo Quadro stipulato con PwC.

Chi mi fatturerà l'Audit e tutte le pratiche successive fatte da PwC?

PwC provvede a sottoscrivere un Contratto specifico diretto con il cliente, applicando le condizioni e termini generali previsti dall'Accordo Quadro condiviso con Comet. Il cliente riceverà direttamente la fattura per i servizi ricevuti da PwC.

Potete farci qualche esempio di progetto riconducibile ai nostri settori di Automazione, Materiale Elettrico, Efficiamento Energetico?

Sistemi di sensoristica in grado di monitorare il processo produttivo e i suoi parametri di lavoro e di ottimizzare tramite l'implementazione di logiche di controllo (es. a bordo di un PLC) e

retroazione (es. tramite attuatori o altri dispositivi di automazione) il processo stesso, ottimizzando rese, qualità, produttività ed efficienza energetica.

Nei settori della ristorazione, strutture ricettive, ecc... tutti gli interventi volti a migliorare/interagire il lato facility con sistemi di gestione intelligente sono potenzialmente agevolabili, es.: implementazione di BMS per il controllo delle camere in strutture ricettive con integrazione di sensoristica ed attuazione per il controllo di temperature, FEM e altro in funzione della presenza degli ospiti.

Nel caso in cui l'investimento riguardi *compressori o impianti di produzione freddo* non parte essi stessi del processo produttivo (es. compressori per il gonfiaggio di prodotti, sistemi di raffreddamento), lo stesso potrà essere agevolato solo nel momento in cui risulti parte di un investimento più ampio che comprende beni relativi al processo produttivo dell'azienda, rispondenti ai requisiti del Piano Transizione 5.0.

Quali tipologie di aziende possono accedere alla 5.0? Che requisiti devono avere? Quali obblighi occorre rispettare dopo l'intervento?

Possono beneficiare del credito d'imposta **tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato**, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dalle dimensioni aziendali, e dal regime contabile adottato. Possono beneficiare dell'agevolazione anche le società di servizi energetici (ESCo) certificate da un organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente.

Sono in ogni caso **escluse** le imprese per cui risulti in corso una procedura concorsuale senza continuità aziendale, ovvero destinatarie di sanzioni interdittive.

Quale percentuale di risparmio energetico si deve raggiungere per ogni struttura o processo? L'agevolazione è in funzione dalla percentuale di risparmio energetico raggiunta?

Il credito d'imposta compete in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali dell'esercizio d'impresa (c.d. "**investimenti trainanti**"), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite agli stessi, si consegua una riduzione dei consumi energetici pari almeno al:

- 3% a livello di unità produttiva localizzata sul territorio nazionale, oppure
- 5% a livello di processo produttivo interessato dall'investimento.

La misura dell'agevolazione è:

- **3° Classe Energetica:** 35% fino a euro 10 mln; 5% da euro 10 mln a 50 mln. Riduzione consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%/riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.
- **2° Classe Energetica:** 40% fino a euro 10 mln; 10% da euro 10 mln a 50 mln. Riduzione consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6%/riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%.
- **1° Classe Energetica:** 45% fino a euro 10 mln; 15% da euro 10 mln a 50 mln. Riduzione consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10%/riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%.

Quali sono i tempi necessari all'analisi della Fase 1?

Possiamo stimare una tempistica di 7/10 giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione di tutta la documentazione necessaria richiesta.

Come viene calcolato il risparmio energetico?

La quantificazione del risparmio energetico dipende dalla fattispecie oggetto dell'investimento. In generale, la riduzione dei consumi energetici viene calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali ottenibili grazie agli investimenti totali in beni materiali e immateriali (trainanti) con i consumi energetici registrati nell'anno precedente all'avvio del progetto di innovazione, riguardanti la struttura produttiva o il processo interessato dall'investimento. Con riferimento alle Società neo-costituite sono state previste specifiche metodologie di calcolo che saranno affrontate nella fase di fattibilità.

Sono previste semplificazioni in caso di sostituzione di beni materiali interamente ammortizzati da almeno 24 mesi?

Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi, gli investimenti in beni strumentali riconducibili all'allegato A, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica ed effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3% e 5%, senza necessità di produrre la perizia asseverata attestante la riduzione. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore.

Chi può emettere l'asseverazione energetica e l'asseverazione 4.0?

Il processo di asseverazione viene seguito da PwC, così come previsto dall'accordo quadro sottoscritto con Comet.

Gli interventi devono essere approvati preventivamente da qualche Ente/Autorità?

Per ottenere il beneficio e il riconoscimento del credito di imposta, l'impresa deve inviare una comunicazione preventiva, periodica e di completamento al GSE relativa al progetto di innovazione.

Nello specifico:

- **Certificazione ex ante:** presentazione al GSE (attraverso piattaforma informatica ancora da realizzare) della certificazione ex ante che attesta le caratteristiche del progetto di investimento e i risultati conseguibili, nonché della comunicazione preventiva con la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

- **Verifica del GSE:** il GSE verifica la completezza della documentazione e trasmette al ministero sia l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione

sia l'importo del credito che, se ci sono risorse disponibili, risulta a questo punto "prenotato".

- **Comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini:** entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato, l'impresa deve trasmettere una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni oggetto dell'investimento.

- **Certificazione ex post:** al termine dell'investimento l'impresa si rivolge nuovamente al GSE inviando una comunicazione di completamento dell'investimento corredata dalla certificazione ex post entro il 28 febbraio 2026.

- **Trasmissione all'Ade:** a questo punto il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie e l'ammontare definitivo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

È possibile cedere il credito ottenuto al sistema bancario?

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

È possibile accedere alla transizione 5.0 se non si ha avuto accesso alla 4.0?

Al fine di fruire del credito Transizione 5.0, gli investimenti devono rientrare nella definizione di "Beni materiale e immateriali nuovi (investimenti trainanti), quindi devono essere soddisfatti i requisiti della normativa 4.0. Resta inteso che, ove siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa, le agevolazioni 5.0 e 4.0 si configurano come alternative e non cumulabili.

Il revamping di macchine no 4.0 può rientrare nelle agevolazioni 5.0 (ad esempio la sostituzione del motore con uno più efficiente su un compressore per aria compressa)?

Il revamping di macchinari non già 4.0, può rientrare nel novero dell'agevolazione Transizione 5.0, ove il revamping implementi delle soluzioni tecniche, dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi che consentono, al bene in parola, di rispondere ai requisiti 4.0.

Cosa si intende per struttura e processo produttivo?

Per "**struttura produttiva**" si intende un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso.

Per "**processo produttivo**" si intende l'insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore, che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo).

Per la comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini di beni strumentali 4.0 e impianti di autoproduzione è necessario effettuare un pagamento di acconto almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione per ogni singolo bene?

No, non è necessario un acconto separato per ogni singolo investimento. È sufficiente che l'impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.

Nel caso in cui il progetto preveda più fornitori di beni strumentali 4.0 e più fornitori per l'impianto di autoproduzione, il pagamento di almeno il 20% del costo totale degli investimenti può essere effettuato anche a uno solo dei fornitori di beni strumentali 4.0 e a uno solo dei fornitori dell'impianto di autoproduzione.

A seguito dell'avvenuta prenotazione ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato, l'impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, se l'impresa opta per la sottoscrizione del contratto di leasing è sufficiente la stipula e l'emissione della fattura del maxi-canone anticipato, anche inferiore al 20%, come conferma dell'avvio dell'investimento?

Sì, la stipula del contratto di leasing e l'impegno assunto con il fornitore dalla Società di Leasing con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto è sufficiente per adempiere all'obbligo di avvio dell'investimento, indipendentemente dall'entità del canone anticipato concordato tra utilizzatore e società di leasing.

Gli impianti di illuminazione sono compresi tra i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232?

Il MISE ha escluso l'eleggibilità degli impianti generali al servizio dell'edificio, e, in particolare, degli impianti di illuminazione, salvo il caso in cui gli stessi si configurino come impianti di produzione in senso proprio (può essere il caso, ad esempio, degli impianti di illuminazione artificiale costituiti da lampade specifiche per l'ortofloricoltura e utilizzati all'interno delle serre per stimolare la crescita delle piante agendo sui processi fotosintetici, prolungando in tal modo la stagionalità delle colture estive e garantendo una produzione anche nel periodo invernale).

I compressori di aria sono compresi tra i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232?

Il MISE ha escluso l'eleggibilità dei compressori di aria, salvo il caso in cui essi stessi si configurino come impianti di produzione in senso proprio (può essere il caso, ad esempio, degli impianti di ricarica di bombole di aria compressa).

I sistemi di gestione delle centrali di aria compressa sono compresi tra i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232?

Per quanto concerne i sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi energetici dei sistemi di produzione dell'aria compressa, il MISE chiarisce che tali sistemi possono essere riconducibili tra i beni di cui all'allegato A.

La riduzione dei consumi energetici deve essere calcolata solo in relazione ai beni strumentali materiali ed immateriali (allegati A e B, Legge n° 232 del 2016) o deve considerare anche l'eventuale investimento finalizzato all'autoproduzione?

Il calcolo della riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente a quello conseguito attraverso i beni strumentali materiali ed immateriali, garantendo le percentuali di risparmio minimo previsto dalla normativa, ovvero almeno il 3% sui consumi della struttura produttiva o del 5% sui consumi del processo interessato dall'investimento. Solo se i predetti beni strumentali garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa risulta possibile sommare al montante gli investimenti in rinnovabili ed attività di formazione su cui effettuare il calcolo dell'incentivo.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni?

Il DM "Transizione 5.0" prevede specifiche regole per la cumulabilità con gli incentivi esistenti. In particolare, stabilisce che il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. È altresì prevista la cumulabilità con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica- Mezzogiorno) di cui agli artt. 16 e 16-bis del DL 124/2023, e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all'art. 13 del DL 60/2024. Invece, il DM Transizione 5.0 prevede la non cumulabilità del credito d'imposta, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta Transizione 4.0 di cui all'art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020.

Il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. In ogni caso, non è ammissibile il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto.

Il credito d'imposta Transizione 5.0 è cumulabile con i Certificati Bianchi?

Sì, il credito d'imposta Transizione 5.0 è cumulabile con i Certificati Bianchi.

Nel caso di attività non produttive, quali quelle connesse ai servizi, ad esempio, nel caso di un albergo, gli impianti tecnici di servizio sono di fatto alla base dell'erogazione dei servizi stessi. Si possono considerare pertanto ammissibili all'incentivo Transizione 5.0, in qualità di beni strumentali riconducibili all'allegato A?

Risultano ammissibili gli impianti di illuminazione e climatizzazione alberghieri, ospedalieri e degli esercizi commerciali ove gestiti da appositi software di gestione efficiente dell'energia.

In caso di investimento in un bene strumentale 4.0 sostitutivo di un bene esistente è necessario procedere all'alienazione del bene sostituito?

Nel caso di un investimento in un bene strumentale che sostituisce un bene esistente, non è obbligatorio alienare (cioè, vendere o dismettere) il bene sostituito. Anche se l'alienazione non è obbligatoria, mantenere un registro aggiornato degli asset aziendali che mostri chiaramente la sostituzione del bene e la sua nuova destinazione può essere utile in sede di eventuale accertamento. L'alienazione del bene sostituito non è necessaria per accedere all'incentivo, ma una gestione trasparente e accurata della documentazione è consigliabile per garantire conformità alle normative e ridurre il rischio di contestazioni future.

Cosa succede se i costi ammissibili effettivamente sostenuti risultano differenti rispetto ai costi ammissibili preventivati?

In seguito alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e alla comunicazione di completamento:

- nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano uguali o superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d'imposta spettante sarà pari a quello prenotato;
- nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano inferiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d'imposta spettante sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati.

Si ricorda che le variazioni non possono interessare la tipologia dei beni (Beni materiali e immateriali 4.0 e beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili) rientranti nel progetto di innovazione con la comunicazione ex ante.

È agevolabile l'investimento in un impianto per lo stoccaggio dell'energia prodotta da un impianto fotovoltaico preesistente?

No. Le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica sono agevolabili solo in presenza di impianti di autoproduzione realizzati ex novo e non preesistenti e fino a un limite di spesa ammissibile pari a 900 €/kWh, adeguatamente documentate e rendicontabili.

Le ESCO (Energy Service Company) rientrano tra i beneficiari dell'incentivo Transizione 5.0 previsto dall'art. 3 del DECRETO 24 luglio 2024?

Sì, tra i soggetti beneficiari dell'incentivo Transizione 5.0, previsti dall'art. 3 del DECRETO 24 luglio 2024, rientrano anche le ESCO (Energy Service Company). Le attività svolte dalle ESCO, in genere tramite contratti EPC (Energy Performance Contract), si adattano in modo particolarmente efficace agli obiettivi del piano Transizione 5.0. Le ESCO, attraverso gli investimenti realizzati, permettono di ottenere un'efficienza energetica sui processi dell'azienda cliente, risultando essere i potenziali beneficiari diretti dell'incentivo. La valutazione della

riduzione percentuale dei consumi energetici, che costituisce il parametro per la concessione dell'incentivo, deve essere effettuata sui processi del cliente che utilizza il servizio, poiché è su questi processi che si realizza l'efficientamento energetico. Quindi:

- beneficiario dell'incentivo: il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese clienti, alla ESCO certificata che realizza l'investimento e implementa il miglioramento energetico;
- oggetto della valutazione di efficientamento: i processi dell'azienda cliente, sui quali la ESCO interviene per ridurre i consumi energetici.

Questa struttura consente alle ESCO di beneficiare dell'incentivo mentre contribuiscono all'efficienza energetica delle imprese clienti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e innovazione promossi dal piano Transizione 5.0.